

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel. 06-35340262 fax 0635340270
cell. 348 7624764
[e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)
[pec: avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO
Con istanza cautelare

Anche EX ART. 25 LEGGE N. 241/1990 E DLGS 25 MAGGIO 2016 N. 97
ART. 116 D. LGS. N. 104/2010

PER

Flaminio Daniele Galluzzo nato a Catania il 21.08.1980 e residente in Catania Largo dell'Odeon n. 1 (C.F. GLLFMN80M21C351P) rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Spina (C.F. SPNLNE69L50086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it) come da delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Viale delle Milizie, n. 9 -00192 Roma.

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliato *ex lege* presso i suoi uffici in Roma via dei portoghesi 12.

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliato *ex lege* presso i suoi uffici in Roma via dei portoghesi 12.

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A058 per la Regione Sicilia di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

Nei confronti di

Fabiana De Luca, [REDACTED]

Controinteressato

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990, nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990, nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere e dell'illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intime a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo PEC in data 1 settembre 2024 e relativo all'obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e alla mancata pubblicazione di alcun elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023.

Per l'annullamento previa sospensiva della Nota prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito – Usr Sicilia e della relativa determinazione dell'Amministrazione di negare il diritto di accesso relativamente agli atti della procedura concorsuale.

Nonché per la impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estrema sconosciuti, ivi compresa la Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9

del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione SICILIA, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria allegata, nella parte in cui appare non integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando.

Nonchè ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 -- Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle.

FATTO

1. Il ricorrente ha superato le prove d'esame del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 di cui al Bando Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso A058 "Tecnica Danza Contemporanea" per la Regione Sicilia, la cui graduatoria definitiva risulta pubblicata in data 7/08/2024.
2. Lo stesso, attraverso la piattaforma online dedicata alla procedura concorsuale, ha potuto apprendere di aver ottenuto un punteggio totale di punti 236, ma non vede la sua posizione inserita in alcun elenco graduato di tutti gli idonei, che infatti non è mai stato pubblicato.
3. L'Amministrazione ha emesso e pubblicato soltanto la graduatoria di merito,

che vede inserita la candidata Fabiana De Luca quale unica vincitrice. E' utile sottolineare che, però, la stessa è già stata assunta attraverso altra procedura concorsuale di cui al bando D.d.g.n. 499/2020. Chi ricorre, pertanto, ha avanzato apposita istanza di accesso chiedendo di avere conoscenza degli atti della graduazione di tutti i candidati, anche gli idonei, spiegando appunto che prof. Fabiana De Luca è stata nominata con decreto Prot.N 35696 del 19.08.2024, da qui il suo interesse legittimo a conoscere la propria posizione.

4. Infatti, l'art.9 del Bando in argomento prevede l'eventualità dello scorrimento della stessa graduatoria nei seguenti termini: *“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. **La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute.. .. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”***
5. Lo stesso, pertanto, assistito da questa difesa, ha avanzato una ulteriore istanza diffida per l'accesso (in atti), nonché per l'obbligo a provvede dell'Ufficio scolastico alla “adozione di tutti i provvedimenti e atti che siano volti ad utilizzare la graduatoria”, considerato come detto l'obbligo di integrazione previsto dal bando, nonché alla redazione e pubblicazione di un elenco graduato anche degli idonei e per l'accesso e la possibilità di visionare ed estrarre copia, di tutti gli atti e provvedimenti formati in seno al procedimento, con particolare riferimento alla graduazione di tutti i candidati che abbiano superato il concorso, nonché per accesso al verbale della prova orale e a tutti i provvedimenti e documenti relativi alle operazioni di immissioni in ruolo

adottate in relazione alla stessa graduatoria.

6. L'Amministrazione con la nota impugnata prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024 ha negato l'accesso ritenendo che non è accoglibile attraverso la seguente motivazione: *“stante la genericità degli atti richiesti, per i quali manca la specifica identificazione. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'istanza di accesso agli atti non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l'accesso viene esercitato e non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (art.24, c.3 L. 241/90)”*.
7. Il diniego all'accesso è gravemente illegittimo, infatti, l'assenza di ogni provvedimento di integrazione della graduatoria in questione e la mancanza di ogni pubblicazione di elenchi e/o atti di graduazione dei candidati di questa procedura concorsuale viola gravemente i principi fondamentali del concorso e della partecipazione al procedimento amministrativo, l'Amministrazione chiamata in causa illegittimamente, impedisce ogni trasparenza del procedimento di concorso, mentre pare condizionarne anche l'esito, visto peraltro la mancata attribuzione del posto bandito col concorso.
8. **Nella totale impossibilità di conoscere l'operato amministrativo e davanti al diniego di accesso non rimane che ritenere, pertanto, che il procedimento concorsuale impugnato non sia terminato correttamente.** La costituzione di una graduatoria di idonei risponde ad una precisa attività amministrativa dell'Ufficio Scolastico, autorizzativa dell'operato della Commissione, che permette alla sua **attività di divenire atto esterno**, finalizzato a produrre i suoi effetti e garantire i principi fondamentali del procedimento sotto il profilo della trasparenza e partecipazione degli amministrati.
9. E' altresì da precisare che in tal guisa la richiesta di accesso del ricorrente corrisponde alla tutela di un duplice ordine di diritti ed interessi giuridicamente protetti come legittimi (art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990). Da un lato, la richiesta di accesso ha teso e tende a garantire la trasparenza nelle decisioni

assunte dalla P.A. ma è finalizzata anche alla tutela di quegli interessi legittimi per cui chi ricorre potrebbe ben chiedere opportuna tutela nelle sedi giurisdizionali, vista ripetiamo l'assenza di ogni attribuzione del posto messo a concorso.

10. E' in gioco pertanto, come da tutelare con l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto all'effettività della tutela giudiziaria (ex artt. 24 e 113 Cost.). Bisogna, a tal riguardo, rilevare ancora che il fondamento giuridico del diritto di accesso va individuato nel principio di trasparenza dell'attività amministrativa e più a monte nell'art. 97 Cost, ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici nonché del diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost. La stessa legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/1990, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 Cost. co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dal nuovo art. 22.

11. Per quanto detto, il presente ricorso ha la finalità di ottenere che le amministrazioni chiamate in causa si determinino ad esercitare il potere amministrativo quale preciso obbligo a provvedere **affinché sia consentito il diritto di accesso e sia completato il procedimento in argomento, con particolare riferimento alla emissione dei provvedimenti tipici della conclusione di un procedimento concorsuale, graduazione per merito di tutti i candidati che abbiano superato le prove**, per tutte quelle finalità che per

la graduatoria di merito e per la stessa attività di reclutamento sono previste dall'Ordinamento, dunque non soltanto limitatamente alle posizioni dei soli vincitori.

Tutto ciò premesso, si ricorre per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23, 24 E 25 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

L'Amministrazione ha espressamente negato l'accesso agli atti richiesti e non ha mai risposto alla ulteriore istanza diffida del ricorrente. Tale modalità di operare risulta illegittima in quanto finalizzata a non garantire il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost. Tanto più che, nel caso nostro e come ormai detto, l'accesso ad atti e documenti amministrativi richiesto è propedeutico e strumentale alla tutela, nelle competenti sedi giurisdizionali, di precisi diritti soggettivi.

Come noto, l'art. 24 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Il successivo art. 25 ribadisce l'obbligo dell'Amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi dal regolamento adottato dall'Amministrazione medesima per i motivi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 citata. Orbene, se le suindicate statuizioni normative consentono entro un determinato

limite l'accesso addirittura a documenti, contenenti dati sensibili, purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione tale possibilità di accesso deve riconoscersi con riferimento a quella documentazione contenente dati, non oggetto di particolari cautele normative, come nella fattispecie in esame. La P.A. ha negato l'accesso al ricorrente rispetto a documenti che si rivelano di per sé stessi fondamentali per comprendere l'agire dell'Amministrazione, con ripercussione sugli interessi ed i diritti di cui è titolare.

E' allora evidente che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente integra i presupposti di un illegittimo diniego, per il fatto che l'ostensione ai documenti comporta la conseguente compressione del diritto del ricorrente di accedere a documenti che consentono di comprendere quanto accaduto nella tormentata vicenda concorsuale. Sul punto, Codesto Ecc.mo Tribunale adito si è più volte espresso nel senso che “il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi è finalizzato a garantire ed attuare la trasparenza della P.A. e a verificare l'imparzialità dell'operato della stessa” (ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 3641/2013). Anche il **Consiglio di Stato nella sentenza n. 1978/2016** ha avuto modo di rilevare che: *“La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso hanno cagionato o sono idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto”*.

Né tantomeno, potrebbe l'Amministrazione valutare l'utilità del ricorrente di accedere a tali atti: *“potendo la conoscenza degli stessi prescindere del tutto da*

specifiche ragioni di tutela giudiziaria. L'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (Tar Venezia – Sez. I n. 1266 del 16.11.2016)

2. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Appare evidente anche l'illegittimità del diniego per totale carenza di motivazione, in assenza del richiamo da parte della resistente alla sussistenza, nella specie, di specifici divieti che osterebbero all'ostensione degli atti richiesti – al cospetto di una disciplina dell'accesso improntata, in linea generale, alla massima trasparenza nell'azione della P. A. ed al principio di leale collaborazione tra P. A. e privato, oltre che in presenza dell'obbligo di legge, di natura generale, di fornire adeguata motivazione ad ogni provvedimento amministrativo, considerato peraltro il chiaro obbligo di integrare la graduatoria previsto dall'art. 9 del Bando in caso di rinunce.

L'Amministrazione resistente ha fornito una motivazione incongrua generica e insufficiente al diniego manifestato rispetto alla legittima richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente, che conferma l'illegittimità del diniego. La l. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti". Nel nostro caso chi ricorre ha senz'altro titolo ad agire. D'altronde “Nel

processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che l'espressione dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce). Anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e*

procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

3. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione

Altro profilo che si lamenta nella presente vicenda è la mancata graduazione e costituzione di un elenco /graduatoria complessiva dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito, nonché la mancata emissione di tutti i provvedimenti necessari per consentire l'attribuzione del posto bandito e la integrazione della graduatoria prevista ex art. 9 del Bando.

Nella nostra vicenda l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, esistendo situazioni, come quella in esame relativa a chi abbia comunque superato le prove d'esame, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione. Ricordiamo infatti, che davanti alla rinuncia della unica vincitrice e al dovuto depennamento della stessa, l'amministrazione ex art. 9 del Bando avrebbe dovuto procedere quanto meno alla integrazione della graduatoria, ma senz'altro in base ai principi del pubblico concorso avrebbe sin da subito dovuto rendere trasparente e noto l'elenco graduato degli idonei.

Da subito la violazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 appare palese, la norma infatti prevede la pubblicità delle selezioni, l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità ed il decentramento quali

principi essenziali delle procedure. L'Amministrazione chiamata in causa ha costituito soltanto la graduatoria (pure qui impugnata) dei vincitori del concorso, senza inserire anche i ricorrenti e senza pubblicare e senza costituire una graduatoria complessiva finale della procedura concorsuale, che gradui chi ha superato le prove con efficacia giuridica piena e tipica dello scorrimento e in base al merito e al punteggio conseguito. La formulazione della graduatoria dei candidati costituisce l'ultima fase dell'attività delle Commissioni giudicatrici, dovuta per legge. A conclusione delle operazioni relative alle prove orali, la commissione esaminatrice forma la graduatoria, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Detto punteggio complessivo è costituito in base al punteggio finale riportato dai concorrenti quale somma della voti conseguiti nelle prove e della votazione conseguita nel colloquio. L'art.15, co. 2 del d.P.R. n. 487/94 dispone che la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del d.P.R. medesimo. L'approvazione della graduatoria appartiene alla competenza dell'Amministrazione che ha bandito il concorso e consiste in un controllo che la stessa compie prima di attribuire valore ufficiale alla graduatoria stessa **e, quindi, renderla atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi; senza un elenco /graduatoria di merito degli idonei non è possibile che il cammino procedurale concorsuale dei ricorrenti divenga atto esterno e atto fatto proprio dalla Amministrazione.**

Questo passaggio amministrativo si può definire un atto di controllo, oppure approvazione, ma pur sempre una manifestazione di verifica di una Pubblica Amministrazione su un'altra, che comprende anche la potestà di modificare il merito dell'atto controllato. In effetti, l'Amministrazione esercita un controllo sull'attività di un organo che, pur essendo distinto da essa, tuttavia, è stato nominato per il perseguimento di un interesse strettamente tecnico e, quindi, può essere considerato come un organo interno dell'Amministrazione stessa. Inoltre, la potestà di controllo

non si estende mai al merito degli atti, che restano di specifica ed esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Il potere di controllo dell'Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di verificare se gli atti della Commissione siano o meno conformi alle regole del concorso, quali esse risultano o dalle leggi o dai regolamenti o dai principi alla cui stregua si valuta l'eccesso di potere; in pratica, si tratta di un controllo di legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice.

Nella nostra vicenda manca ogni pubblicazione di elenchi graduati e l'attività sia della Commissione sia amministrativa rimangono illegittimamente ignote.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente evidenziato la contraddittorietà delle modalità applicative adottate dal Ministero nel concorso in questione. La costituzione di un elenco di idonei risponde ad una precisa attività amministrativa dell'amministrazione, autorizzativa dell'operato della Commissione, che permette alla sua attività di divenire atto esterno, pronto a produrre i suoi effetti e garantire i principi fondamentali del procedimento sotto il profilo della trasparenza e partecipazione degli amministrati. Il diniego dell'accesso, rimane inoltre gravemente illegittimo, considerata la posizione di interesse legittimo del ricorrente che visto il punteggio riportato potrebbe essere il candidato che per merito debba vedere la sua posizione integrare la graduatoria definitiva, quindi ex art. 24 della Costituzione deve poter esercitare il suo diritto di difesa e conoscere gli atti del procedimento e le posizioni degli altri candidati nel concorso.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente il danno grave ed irreparabile che scaturisce dalla mancata integrazione della graduatoria ed elencazione degli idonei per merito, chi ricorre non riesce a comprendere quale sia la propria posizione nel concorso e l'eventuale posizione utile all'attività dovuta di integrazione della graduatoria in argomento. Questo con gravissimo danno in prossimità delle operazioni di immissione in ruolo di migliaia di docenti e di

conferimenti di incarichi, con irreparabile danno per la crescita professionale.

o000o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'aecc.mo Collegio l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell' Amministrazione chiamata in causa a consentire l'accesso e comunque a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale con l'emissione di elenchi/graduatorie di merito complessive, che includano anche gli idonei del Concorso in questione in base al merito e al punteggio ai fini dell'attività di integrazione della graduatoria dei vincitori, nonché l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dovessero autorizzare e/o negare la costituzione del dovuto detto elenco di merito degli idonei, con gravissima violazione dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del T.U. Scuola e del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

In subordine si chiede altresì l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela di chi ricorre e pertanto di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Roma, 11 ottobre 2024

avv. Elena Spina